

	<p><b>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI MONTI LATTARI</b> <b>Comunità Montana Monti Lattari</b> Via Municipio n. 10 – 84010 Tramonti (SA)</p>	
---	---	---

**STAZIONE APPALTANTE**

**COMUNE DI SCALA**

***PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL'APPALTO DEI  
SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DEL  
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (PFTE)  
DELL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SPORTIVO  
POLIVALENTE COMPRENSORIALE DELL' UNIONE DEI COMUNI DELLA  
COSTIERA AMALFITANA PER LO SPORT E L'INCLUSIONE SOCIALE***

***CUP: B95B22000120001***

**DISCIPLINARE DI GARA**

**INDICE**

0..PREMESSE .....	4
1. .PIATTAFORMA TELEMATICA .....	4
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE .....	4
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	6
2.1. DOCUMENTI DI GARA .....	6
2.2. CHIARIMENTI .....	6
2.3. COMUNICAZIONI .....	6
3. OGGETTO DELL' APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	7
3.1. DURATA .....	8
3.2. MODIFICA DEL CONTRATTO .....	8
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE .....	8
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE .....	9
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA .....	10
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE .....	10
6.2. REQUISITI DEL GRUPPO DI LAVORO.....	10
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA e FINANZIARIA .....	11
6.4. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE .....	11
6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE .....	13
6.6. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI .....	13
7. AVVALIMENTO .....	14
8. SUBAPPALTO.....	14
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE .....	14
10. GARANZIA PROVVISORIA .....	15
11. SOPRALLUOGO .....	15
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ANAC.....	15
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL' OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA ..	15
13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL' OFFERTA.....	15
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	16
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....	16
15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA .....	16
15.2. IMPOSTA DI BOLLO .....	18
15.3. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO.....	18
15.4. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14 .....	18
15.5. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO .....	19
15.6. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI .....	19
16. OFFERTA TECNICA.....	20
17. OFFERTA ECONOMICA .....	20
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	20
18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL' OFFERTA TECNICA .....	21
18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL' OFFERTA TECNICA .....	23
18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL' OFFERTA ECONOMICA .....	23
18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI .....	24
18.5. RIPARAMETRAZIONE.....	24
18.6. CONDIZIONI GENERALI.....	24
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	24
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	25

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....	25
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE .....	25
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE .....	26
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO .....	26
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	27
26. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	27
27. ACCESSO AGLI ATTI .....	27
28. SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO.....	28
29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....	28
30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	28

## 0. PREMESSE

Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal **Comune di Scala** (Stazione Appaltante), alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle ulteriori informazioni relative alla procedura avente ad oggetto l'appalto dei **Servizi di Architettura e Ingegneria per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) dell'intervento di realizzazione di un Centro Sportivo Polivalente comprensoriale dell'Unione dei Comuni della Costiera Amalfitana per lo sport e l'inclusione sociale**.

Con determina a contrarre del **Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Scala n. 69 del 25.10.2024**, la Stazione Appaltante ha disposto di procedere all'affidamento del servizio in oggetto ed ha definito le modalità di indizione della procedura, i requisiti di partecipazione ed i criteri di valutazione delle offerte.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo di seguito riportato:

<https://appalti-cmmontilattari.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?>

L'affidamento avviene mediante **procedura aperta** con applicazione del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 71 e 108 del D.lgs 36/2023.

La presente procedura di gara riguarda l'Appalto dei servizi di architettura e ingegneria per l'acquisizione del **PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (PFTE)**, redatto ai sensi dell'art. 41 del D.lgs 36/2023.

Per la presente procedura dovrà essere rispettato quanto introdotto dal DM 11/10/2017 relativamente ai CAM, i "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" di cui al Decreto Ministero 23.06.2022 di aggiornamento del DM 11.10.2017.

La durata del presente procedimento è prevista pari a **9 MESI** dalla pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 17, comma 3 del Codice, così come specificato all'art. 2, lettera a) dell'Allegato I.3 del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio del Scala (SA).

**CUP: B95B22000120001**

Di seguito si riportano i dati della Stazione Appaltante, del Responsabile Unico del Progetto ed i relativi indirizzi di contatto.

Stazione Appaltante	Comune di Scala
Ufficio	Ufficio Tecnico
Responsabile Unico del Progetto	Geom. Giuseppe PAGANO
Responsabile Unico del Procedimento per la fase di affidamento	Geom. Giuseppe PAGANO
Indirizzo	Piazza Municipio, 4 – 84010 Scala (SA)
Telefono	089 857115
PEC	protocollo@pec.comune.scale.sa.it

## 1. PIATTAFORMA TELEMATICA

### 1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di

- partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mere utilizzo della Piattaforma.

La Stazione Appaltante/Amministrazione aggiudicatrice non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE TELEMATICHE".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE TELEMATICHE" il quale costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario a partire dalla data di pubblicazione del bando.

## **1.2. DOTAZIONI TECNICHE**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nella "GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE TELEMATICHE", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - 1) un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - 2) un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - 3) un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
    - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
    - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

### 1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene mediante una procedura propria della piattaforma telematica che assegna all'utente uno USER NAME ed una PASSWORD da conservare e custodire a cura dell'utente. Il gestore della piattaforma telematica non conosce le credenziali di accesso e non è in grado di modificarle.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

### 2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Disciplinare di gara;
- b) Modulistica;
- c) Documentazione tecnica composta da:
  - Capitolato/D.I.P. (documento di indirizzo alla progettazione);
  - Determinazione corrispettivi;

La documentazione di gara, compresa della documentazione tecnica, è disponibile all'indirizzo:

<https://appalti-cmmontilattari.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?>

### 2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **8 (OTTO)** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti [Sezione COMUNICAZIONI].

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **5 (CINQUE)** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione, in forma anonima, delle richieste e delle relative risposte sulla Piattaforma telematica indicata in PREMessa.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

*La stazione appaltante condivide quanto affermato dal Consiglio di Stato (Sez. I, 20/7/2021 n. 1275) riguardo la natura giuridica delle Frequently Asked Questions (FAQ). Sono esse chiarimenti in ordine alla valenza di alcune clausole degli atti di gara dal significato poco chiaro, prodotti dalla stazione appaltante anteriormente alla presentazione delle offerte. Costituiscono una sorta d'interpretazione autentica, con cui l'Amministrazione chiarisce la propria volontà, in un primo momento poco intelligibile, precisando e meglio delucidando le previsioni della lex specialis.*

*Pertanto, quesiti di carattere generale riguardanti l'interpretazione di norme, leggi, regolamenti non possono essere oggetto di risposta da parte della stazione appaltante.*

*Tale eventuale ponderazione sarà in capo al Responsabile unico del Progetto nella fase di gara.*

### 2.3. COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma accessibili nella sezione COMUNICAZIONI. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso. Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis,6-ter, 6 quater del decreto legislativo n.82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio, al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala, alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all'articolo 21, avvengono presso la Piattaforma.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6 quater del decreto legislativo n.82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra in tutti gli operatori economici ausiliari.

### 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché trattasi di un progetto unitario, pertanto, non suddivisibile in lotti funzionali.

Si precisa che.

- La presente procedura di gara riguarda l'Appalto dei servizi di architettura e ingegneria per l'acquisizione del PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (PFTE), redatto ai sensi dell'art. 41 del D.lgs 36/2023
- la progettazione del PFTE è finalizzata alla predisposizione di un appalto integrato per la successiva Progettazione Esecutiva ed Esecuzione lavori;

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

**Tabella n. 1 - Importi e categorie d'opera**

Categoria	Edilizia	Infrastrutture per la mobilità	Impianti	Impianti	Paesaggio, ambiente, ...	Totale
Codice	E.12	V.02	IA.02	IA.32	P.02	----
Importo	€ 2.284.000,00	€ 1.000.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 4.784.000,00

**Tabella n. 2 - Categorie, ID e tariffe**

Prestazione	Categoria Opere	Valore del servizio	Importo totale P.F.T.E.
Progetto fattibilità tecnico-economica	E.12 – Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto	220 057,59 €	380 702,18 €
V.02 – Viabilità ordinaria		38 547,51 €	
IA.02 – Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni		34 165,23 €	
IA.03 – Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota		46 223,61 €	
P.02 – Interventi del verde e opere per attività ricreativa o sportiva		41 708,24 €	

L'importo complessivo dell'appalto ammonta ad **€ 380.702,18**, IVA e Contributi Previdenziali esclusi.

Il suddetto importo è differenziato come di seguito specificato:

- Corrispettivo: € 331.045,48
- Oneri per spese: € 49.656,70

L'importo a base di gara, soggetto a ribasso, IVA e Contributi Previdenziali esclusi, ammonta ad **€ 380.702,18**.

Si precisa che:

- l'importo a base di gara (al netto dell'I.V.A. e degli oneri previdenziali e assistenziali) è stato determinato dall'applicazione del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice (D.Lgs 50/2016)", così come modificato dal D.Lgs. 36/2023 allegato I.13;
- nel corrispettivo del servizio resta compreso anche l'onorario per l'attività necessaria alla predisposizione degli elaborati connessi all'ottenimento di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari.
- l'espletamento dell'incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale.
- in considerazione della natura intellettuale del servizio, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'articolo 26, comma 3-bis, del decreto legislativo 81/2008.

Con riferimento al Vocabolario Comune per gli Appalti Pubblici, adottato dal regolamento (CE)n. 213/2008, le lavorazioni di cui al presente appalto hanno il seguente codice CPV:

n.	Descrizione	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizi architettonici e affini	71200000-0	P	€ 380.702,18
<b>Importo totale</b>				<b>€ 380.702,18</b>

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà "A CORPO".

L'intervento in oggetto è interamente finanziato Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze, in data 10.06.2022 - fondo per la progettazione di cui all'articolo 1, commi da 51 a 58 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato e integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

### **3.1. DURATA**

Per l'espletamento delle attività di cui alla presente procedura di gara, vengono prescritti i seguenti termini temporali:

- a) **Redazione del PFTE - 90 giorni** naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero della eventuale consegna sotto riserva di legge, dei quali;
- b) **Adeguamento del PFTE - 15 giorni** naturali e consecutivi dalla ricezione da parte del progettista di eventuali osservazioni e/o prescrizioni;

La consegna del servizio avverrà entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del contratto d'appalto. La consegna potrà avvenire anche sotto le riserve di legge della stipula del contratto, comunque dopo l'adozione della determina di aggiudicazione.

### **3.2. MODIFICA DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice: la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, nei seguenti casi:

1. Prescrizioni di Enti sovraordinati in fase d'indagine e acquisizione pareri, per condizioni impreviste ed imprevedibili, nei limiti del dell'art. 120 del Codice, sulla base delle tariffe ministeriali al netto del ribasso offerto in sede di gara.

## **4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

In particolare sono ammessi a partecipare:

- a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b. società di professionisti;
- c. società di ingegneria;
- d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura.
- e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
- f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- g. consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;
- h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Possono **essere esclusi** dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c.

Il concorrente che partecipa alla in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a ragione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti)
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

### Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

**In caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di in**  
**53, dell'articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190.**

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

**In caso di protocollo di legalità/patto di integrità.**

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

## **6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al **Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico** (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

I partecipanti devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12 del Codice come di seguito dettagliati. Ai sensi dell'articolo 66 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti dal bando di gara anche nei seguenti termini:

- Le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- Le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato, nonché di altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati i cui requisiti minimi sono stabiliti nell'allegato II.12 del Codice.

### **6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

A *pena di esclusione*, l'operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) I requisiti di cui all'allegato II.12 parte V del Codice

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) (Per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice, ai sensi dell'articolo 100, comma 3.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

### **6.2. REQUISITI DEL GRUPPO DI LAVORO**

Il gruppo di lavoro per l'esecuzione del presente incarico dovrà essere composto dalle seguenti figure, in possesso dei requisiti di idoneità di cui sopra e dei relativi specifici titoli di studio/professionali:

- 1) Progettista (strutture ed impianti);
- 2) Professionista abilitato al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
- 3) Professionista abilitato alla progettazione antincendio;

L'operatore economico è tenuto ad indicare nei documenti di gara nominativi e funzioni delle figure professionali incaricate dell'esecuzione delle prestazioni. In caso di operatori riuniti, tali dichiarazioni dovranno essere firmate digitalmente da tutti i componenti del raggruppamento/consorzio/rete/GEIE.

*N.B. Il nominativo e gli estremi dell'iscrizione agli Albi professionali dei componenti del gruppo di lavoro attiene soltanto ai soggetti inseriti nella compagine organizzativa, o, in caso di ricorso all'avvalimento, ai soggetti dell'impresa ausiliaria incaricati dell'esecuzione della prestazione.*

**Per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto**

a) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza e dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.  
 Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui all'articolo 15.1, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

**Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione**

b) I requisiti di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni, i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

**Per il professionista che espleta l'incarico di progettazione antincendio**

c) Iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni, il nominativo del professionista e gli estremi dell'iscrizione all'elenco.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Ai sensi degli articoli 34 e seguenti dell'allegato II.12, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

Tra i professionisti deve essere individuato il soggetto (Professionista e persona fisica) incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, secondo periodo del Codice.

È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate. È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.

**6.3. REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA e FINANZIARIA**

a) Fatturato globale complessivo, riferito ai migliori 3 (tre) degli ultimi 5 (cinque) esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del Bando, non inferiore ad € 380.702,00, IVA esclusa.

Tale requisito è richiesto al fine di garantire all'Amministrazione che i Concorrenti possiedano un'organizzazione aziendale che gli permetta di offrire un adeguato ed elevato livello qualitativo del servizio, in considerazione della rilevanza e della delicatezza dello stesso.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- Per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- Per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- Dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

**6.4. REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE**

a) Aver espletato, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, servizi di ingegneria e di architettura relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale, per ogni classe e categoria, pari all'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie come segue:

Categoria d'opera	Importo	Codice	Classe	Grado di Complessità (G)	Importo totale	Coeff.	Requisito richiesto
Edilizia	€ 2.284.000,00	E.12	I/d	1,15	€ 2.284.000,00	1	€ 2.284.000,00
Infrastrutture per la mobilità	€ 1.000.000,00	V.02	VI/a	0,45	€ 1.000.000,00	1	€ 1.000.000,00
Impianti	€ 500.000,00	IA.02	III/b	0,85	€ 500.000,00	1	€ 500.000,00
Impianti	€ 500.000,00	IA.03	III/c	1,15	€ 500.000,00	1	€ 500.000,00
Paesaggio, ambiente, ...	€ 500.000,00	P.02	----	0,85	€ 500.000,00	1	€ 500.000,00

La comprova del requisito è fornita mediante certificati/attestazioni rilasciate dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, o Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso l'esecuzione, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata fornita la prestazione, e tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima. Per i servizi di progettazione, svolti anche per committenti privati, non rileva la mancata realizzazione dei lavori.

- b) Aver espletato, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara almeno 1 servizio di ingegneria e di architettura analoghi (cosiddetti "di punta"), relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale pari a 0,50 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie di seguito indicate:

Categoria d'opera	Importo	Codice	Classe	Grado di Complessità (G)	Importo totale	Coeff.	Requisito richiesto
Edilizia	€ 2.284.000,00	E.12	I/d	1,15	€ 2.284.000,00	0,5	€ 1.142.000,00
Infrastrutture per la mobilità	€ 1.000.000,00	V.02	VI/a	0,45	€ 1.000.000,00	0,5	€ 500.000,00
Impianti	€ 500.000,00	IA.02	III/b	0,85	€ 500.000,00	0,5	€ 250.000,00
Impianti	€ 500.000,00	IA.03	III/c	1,15	€ 500.000,00	0,5	€ 250.000,00
Paesaggio, ambiente, ...	€ 500.000,00	P.02	----	0,85	€ 500.000,00	0,5	€ 250.000,00

Tale requisito non è frazionabile nel senso che non sarà possibile raggiungere l'importo dei lavori sommando gli importi di più servizi di ingegneria e architettura.

Possono essere dichiarati solo servizi iniziati, ultimati ed approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo, per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

Tale requisito, che può essere soddisfatto mediante servizio reso sia per Committente Pubblico che Privato, deve essere riferito ad un unico componente di un eventuale raggruppamento, indifferentemente capogruppo e/o uno o più mandanti.

La comprova del requisito avviene mediante:

- Originale o copia conforme del certificato rilasciato dall'Amministrazione/Ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, In caso di servizio prestato a favore di Committente Privato, mediante:
- Originale o copia conforme del certificato rilasciato dal Committente Privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

In aggiunta all'esibizione di quanto sopra, l'operatore economico dovrà allegare una distinta del servizio analogo contenente le seguenti precisazioni:

- individuazione del Committente, in termini di generalità e recapito;
- descrizione del servizio e l'ubicazione;
- periodo di svolgimento del servizio (mese/anno di inizio e mese/anno di fine);
- importo dei lavori: da estrapolare, quello riferito alla Categoria richiesta, se comprendente anche lavori riferiti a Categorie e Classi diverse e quello riferito agli ultimi 10 (dieci) anni, nel caso in cui l'attività fosse iniziata prima;
- operatore economico che ha svolto il servizio e, in caso di operatore economico in forma societaria, il professionista o i professionisti che hanno svolto effettivamente il servizio;
- percentuale di incidenza della prestazione svolta dall'operatore economico offerente nel caso il lavoro sia stato oggetto di servizi svolti a suo tempo in forma aggregata con terzi diversi da quelli aggregati nella presente gara; solo tale percentuale è considerata ai fini del requisito.

Per servizi svolti:

- a partire dal 21 dicembre 2013, sono utilizzabili lavori classificabili con lo "ID Opere" di cui all'allegato TAVOLA Z-1 al DM 143/2013 ed i lavori della medesima categoria avente un grado di complessità "G" pari o superiore a quello previsto per l'intervento da progettare.
- prima del 21 dicembre 2013, si applica lo stesso criterio, equiparando le classi e categorie di cui all'art. 14 della Legge n° 143 del 1949 alle corrispondenti Classificazioni, come specificato nella tabella precedente.

Quanto innanzi, in ragione dell'applicazione del criterio di analogia sulla base delle condizioni sostanziali e di fatto, al fine di una ragionevole coerenza sostanziale più che formale tra i lavori oggetto dei servizi in gara e i lavori per i quali sono stati svolti i servizi in precedenza, in modo da consentire lavori oggettivamente analoghi ed estromettere lavori altrettanto oggettivamente eterogenei o non pertinenti. Sono utilizzabili anche lavori ai quali non è attribuita una classificazione in quanto eseguiti per soggetti Privati, oppure è attribuita una diversa classificazione rispetto a quanto sopra previsto, purché oggettivamente ed in modo comprovabile si tratti di lavori riconducibili alla Classificazione richiesta.

**6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'articolo 66 comma 1 lettera f) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

I consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a) e g) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti indicati nell'allegato II.12, parte V, devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'articolo 39 dell'allegato II.12.

**Requisiti di idoneità professionale**

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese deve essere posseduto:

- Da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- Da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i professionisti che partecipano all'esecuzione dell'appalto, nel rispetto delle proprie competenze e professionalità.

Per la prestazione di coordinatore della sicurezza, il requisito relativo all'abilitazione di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Per la prestazione di progettazione antincendio, il requisito relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 139 del 8 marzo 2006 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

Il requisito di capacità economico finanziaria relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

**6.6. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI****Requisiti di idoneità professionale**

Il requisito di cui al punto 6.1) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori;

**Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale**

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti dalle consorziate.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i progettisti che partecipano alla progettazione con riferimento alle attività effettivamente svolte e alla professionalità specifica.

Per la prestazione di coordinatore della sicurezza, il requisito relativo all'abilitazione di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Per la prestazione di progettazione antincendio, il requisito relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 139 del 8 marzo 2006 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

I requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale, ai sensi dell'articolo 67 comma 2 lettera a) del Codice, sono computati cumulativamente in capo al consorzio stabile ex articolo 66 comma 1 lettera g) ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché pri di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 57 del Codice in fine di accedere sull'esclusione.

## 7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di Commercio. Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali richiesti o esperienze professionali pertinenti, il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste.

L'ausiliario deve:

- possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e quelli di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile, e quindi è causa di esclusione dalla gara, la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

## 8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che eventualmente intende subappaltare o concedere in cottimo.

In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

## 9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

## 10. GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria non è dovuta, ai sensi dell'articolo 106, comma 11 del Codice.

## 11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è consigliato ma NON OBBLIGATORIO e può essere eventualmente effettuato in forma autonoma. L'operatore economico potrà liberamente prendere visione dei luoghi e avere conoscenza di tutte le condizioni locali che possono influire sulla esecuzione dell'appalto, così come richiesto nella domanda di partecipazione alla gara.

## 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 33,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 - Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024, pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/>.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

## 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma Telematica.

Non sono considerate valide le offerte presentate con modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

Tutta la documentazione, amministrativa, tecnica ed economica deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

**L'offerta, a pena di irricevibilità, deve essere inoltrata per il tramite della piattaforma entro e non oltre le ore 12:00 del 30 esimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del Bando di Gara**

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifici un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 2048 KB per singolo file.

*Si raccomanda di verificare, in tempo utile, le dimensioni massime (in termini di byte) che il singolo file, ovvero l'intera documentazione, deve avere per poter essere utilmente caricata nella relativa sezione della piattaforma telematica.*

### 13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'"OFFERTA" è composta da **n. TRE "buste digitali"** relative, rispettivamente, a:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;

- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di cui è composta. Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto ricevimento della documentazione inviata per il tramite della Piattaforma Telematica. La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre mediante inserimento nel Fascicolo virtuale deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede alla stazione appaltante di potersi avvalere di tale facoltà. La stazione appaltante indica le modalità da adottare per operare la rettifica nel rispetto della segretezza dell'offerta e assegna il relativo termine. La rettifica non deve comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

#### **14. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.

#### **15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'operatore economico utilizza la Piattaforma telematica per allegare la seguente documentazione:

- 1) Documentazione comprovante l'assolvimento dell'imposta di bollo di € 16,00 (come indicato di seguito);
- 2) Domanda di partecipazione ed eventuale procura;
- 3) DGUE;
- 4) Eventuali dichiarazioni integrative;
- 5) Ricevuta di versamento del contributo ANAC;
- 6) Documentazione in caso di avvalimento;
- 7) Documentazione per i soggetti associati;
- 8) Altra eventuale documentazione ritenuta utile dall'operatore economico;

##### **15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA**

La domanda di partecipazione è integrata con il Documento di Gara Unico Europeo e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie ed è redatta secondo il modello appositamente predisposto ed allegato alla documentazione di gara.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione (lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 4, lettera h) del codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- il CCNL applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- [Se prevista la clausola sociale relativa alla stabilità occupazionale] di garantire, secondo quanto indicato all'articolo 9, la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- [Se prevista la clausola sociale per le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate] di garantire quanto disposto dall'articolo 9.
- [Se richiesti requisiti particolari per l'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 113 del Codice] di accettare, in caso di aggiudicazione, i requisiti particolari indicati all'articolo 9;
- [Obbligatorio nel caso di acquisti rientranti nelle categorie espressamente individuate dal "Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione", facoltativo negli altri casi] di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante (qualora previsto) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- [In caso di vigenza di patti/protocolli di legalità] di accettare il patto di integrità/protocollo di legalità;
- [In caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili di cui all'art 1, comma 53 della legge 190/2012] di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ... oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ...;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 30.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulta l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

### **15.2. IMPOSTA DI BOLLO**

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di **€ 16,00** viene effettuato o tramite il servizio **@e.bollo** dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban **IT07Y0100003245348008120501** e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema **@e.bollo** ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da **€ 16,00** ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e **allegare, obbligatoriamente, copia del contrassegno in formato.pdf**. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

### **15.3. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**

Il concorrente compila il Documento di Gara Unico Europeo di cui al modello allegato.

Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

### **15.4. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14**

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

### **15.5. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO**

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione della domanda di partecipazione integrata dal DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE e firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento;

### **15.6. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

#### Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

#### Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

#### Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

#### Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
  - copia del contratto di rete
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
  - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
  - copia del contratto di rete
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

## 16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma Telematica

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) DOCUMENTAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA predisposta secondo quanto specificato nel successivo articolo 18.1.

La Documentazione tecnico-descrittiva contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella ed è redatta con riferimento a quanto specificato al suddetto art. 18.1 del presente Bando/Disciplinare di gara.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

*L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni adottate e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.*

Nel caso in cui il CCNL indicato dal concorrente sia differente rispetto a quello indicato al punto 3, il concorrente dichiara che il contratto da lui applicato garantisce ai dipendenti le stesse tutele.

La DOCUMENTAZIONE TECNICA, a pena di esclusione:

- non dovrà contenere anche per mero errore, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica;
- non dovrà contenere elementi proposti sotto condizione di variazione dei prezzi;
- non dovrà contenere, relativamente agli elementi di valutazione, soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre soluzioni equivocate o caratterizzate da ambiguità che non consentano una valutazione univoca.

Si precisa, infine, che tutti gli elaborati relativi all'offerta tecnica, a pena di esclusione dell'offerta, devono essere sottoscritti dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o da un consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.

## 17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta economica, nella Piattaforma Telematica.

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) OFFERTA PREZZO (ribasso percentuale) sull'importo posto a base di gara pari ad € 380.702,18.

Inoltre, ai sensi dell'art. 108 – comma 9 del Codice, devono essere indicati, a pena di esclusione:

- b) i costi della manodopera;  
c) gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

*Si precisa e si prescrive:*

- a) *qualsiasi elemento di carattere economico inserito nell'ambito i plichi relativi alla DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ed alla OFFERTA TECNICA, sarà motivo di esclusione*  
b) *che la dichiarazione di offerta economica, a pena di esclusione dell'offerta, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, l'offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio;*  
c) *le cifre ammesse, per l'offerta economica, sono fino alla terza cifra decimale.*  
d) *sono inammissibili le offerte economiche condizionate o che superino l'importo a base d'asta.*

## 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

Offerta tecnica	Max 80
Offerta economica	Max 20
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida.

### 18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

N	CRITERIO		SUB-CRITERIO		PUNTI	PUNTI	PUNTI
					D MAX	Q MAX	T MAX
1	Professionalità e adeguatezza desunta da n. 2 (due) servizi affini a quello in oggetto	10	1.1	Congruenza e affinità di attività svolte in rapporto alle caratteristiche e alla tipologia dei servizi di progettazione oggetto di affidamento.	10	---	---
2			Caratteristiche metodologiche dell'offerta: Qualità di esecuzione del servizio	45	2.1	Modalità di organizzazione delle attività e delle soluzioni adottate, anche relazione alle specifiche previsioni del DIP.	25
					2.2	Efficacia ed efficienza delle modalità di interazione/integrazione con la committenza per la redazione della progettazione.	20
3	Caratteristiche metodologiche dell'offerta: Adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa	25	3.1	Adeguatezza dei profili professionali impegnati, alla relativa formazione ed alle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto	15	---	---
				3.2	Efficacia e funzionalità degli strumenti informatici messi a disposizione per lo sviluppo e gestione del progetto	10	---
<b>TOTALE</b>					<b>80</b>		

Per quanto riguarda il criterio di valutazione avente natura quantitativa (offerta economica), si specifica quanto segue:

N	CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTI	PUNTI	PUNTI
			D MAX	Q MAX	T MAX
4	Offerta prezzo	Ribasso (in percentuale) sull'importo posto a base di gara pari ad € 380.702,00	---	20	---
<b>TOTALE</b>			<b>20</b>		

E' prevista una soglia minima di sbarramento pari a **35 PUNTI** per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al punto 18.4.

#### Indicazioni per la composizione dell'offerta

##### **CRITERIO 1 - PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA**

Relazione contenente la descrizione di n. 2 servizi di ingegneria e architettura svolti negli ultimi dieci anni, ritenuti dal concorrente rappresentativi della propria capacità a realizzare la prestazione in oggetto, scelti tra interventi qualificabili come affini per tipologia, classe, categoria, complessità ed importo a quello oggetto dell'affidamento. A parità di qualità degli elementi sopra descritti saranno privilegiati i servizi aventi medesima destinazione funzionale. Verranno ritenute più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare il livello di professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, mediante interventi che rispondano meglio agli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire anche sulla base di quanto espresso nel DIP.

Per ciascun servizio deve essere fornita una relazione descrittiva dell'intervento composta da massimo 4 (quattro) facciate in formato A4 (interlinea singola, carattere Times New Roman 11), nella quale dovranno essere, tra l'altro, indicati:

- Committente;
- Oggetto dell'intervento
- Importo dei lavori con indicazione delle classi e categorie (con i relativi importi) nelle quali l'opera si suddivide e l'indicazione di avere svolto l'incarico di progettazione e/o di direzione lavori;
- Luogo di esecuzione

- *Livello di progettazione eseguita (preliminare, definitiva, esecutiva)*

- *Periodo di esecuzione: data di inizio e fine lavori*

- *La precisazione di aver concluso la prestazione con l'approvazione della stessa da parte del soggetto che ha affidato l'incarico. Alla relazione possono essere allegati elaborati grafici e/o fotografici per un massimo di 4 (quattro) facciate in formato A3. Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari.*

**ATTENZIONE:** per ciascun servizio apportato dovranno essere indicati i progettisti ed i coordinatori firmatari che, al fine della valutazione e conseguente attribuzione di punteggio per i singoli sub-criteri, dovranno coincidere con le persone fisiche indicate in gara quali responsabili delle corrispondenti prestazioni. In caso di non integrale coincidenza del gruppo, l'offerta sarà comunque ammissibile ma valutata in sede di punteggio esclusivamente per le parti del servizio eseguite dai professionisti indicati proposti per la gara.

### **CRITERIO 2 e 3 - CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA**

Relazione descrittiva con la quale il concorrente illustra la propria proposta sviluppata secondo quanto specificato nei criteri di valutazione, in particolare:

- Con riferimento al **CRITERIO 2 "qualità di esecuzione del servizio"**: Sarà considerata migliore quell'offerta per la quale la relazione dimostri che la concezione progettuale, offre un'elevata garanzia della qualità nell'attuazione della prestazione. In particolare, sarà considerata migliore quella relazione che illustrerà in modo più preciso, più convincente e più esaustivo:

- **Sub-criterio 2.1** - Organizzazione delle attività con indicate le tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione, della relativa metodologia di approccio e delle modalità di esecuzione dell'incarico, anche con riferimento al cronoprogramma seguito ed eventuali step di verifica anche in coordinamento con la struttura deputata alla verifica della progettazione, che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione, con particolare riferimento alla individuazione delle esigenze da soddisfare. Verranno considerate la completezza e l'eshaustività delle informazioni fornite con riferimento all'efficienza dell'organizzazione e pianificazione, l'individuazione e illustrazione delle tematiche principali che caratterizzano la prestazione, l'individuazione delle azioni e delle modalità di gestione e risoluzione maggiormente efficaci ed efficienti che il concorrente intende sviluppare in relazione alle problematiche specifiche dell'intervento, l'efficacia delle modalità proposte e la completezza in ordine alle procedure da attivare. Particolare rilevanza è attribuita agli specifici elementi riportati nel DIP e nelle criticità ivi evidenziate.
- **Sub-criterio 2.2** - Saranno considerate le migliori modalità di interazione/integrazione con la committenza per la redazione della progettazione anche con l'eventuale proposta progettuale schematica che il concorrente ritiene possibile in relazione alle esigenze indicate dalla committenza e a quelle dell'utenza finale. Le azioni che intende sviluppare in relazione alle problematiche specifiche degli interventi. La relazione dovrà dimostrare altresì l'efficacia della metodologia proposta nel favorire il raggiungimento dell'obiettivo di minimizzare il rischio di eventi di cui all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

Dovrà essere prodotta una relazione descrittiva di numero massimo di 10 (dieci) facciate in formato A4 (interlinea singola, carattere Times New Roman 11 o similare) accompagnata (eventualmente) da elaborati grafici per un massimo di 6 (sei) facciate in formato A3.

- Con riferimento al **CRITERIO 3 "adeguatezza della struttura tecnico - organizzativa"**:

- **Sub-criterio 3.1** - Verrà valutata la consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, in tutte le fasi attuative della prestazione l'esecuzione dell'incarico, con elencazione dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura offerta, delle rispettive qualificazioni professionali, di come viene svolto l'incarico allegando altresì il curriculum di ciascuno componente la struttura tecnica che svolgerà l'incarico; verranno premiate le offerte in cui sarà garantita la presenza di un gruppo multidisciplinare ed esperto.
- **Sub-criterio 3.2** - Verrà premiata altresì la dotazione di risorse strumentali più completa, efficace e coordinata, per lo svolgimento del servizio in tutte le fasi attuative della prestazione (rilievo delle aree, indagini conoscitive e prove in situ previste, caratterizzazione dei materiali, progettazione, renderizzazioni), descrizione degli strumenti informatici messi a disposizione per lo sviluppo e la gestione del progetto

Dovrà essere prodotta una relazione descrittiva di numero massimo di 10 (dieci) facciate in formato A4 (interlinea singola, carattere Times New Roman 11 o similare) accompagnata (eventualmente) da elaborati grafici per un massimo di 6 (sei) facciate in formato A3.

#### **Composizione dell'offerta tecnica**

Qualora un concorrente presenti un numero di pagine superiore a quello massimo previsto, la commissione giudicatrice, ai fini della valutazione, prenderà in considerazione solo ed esclusivamente le pagine massime consentite.

Qualora il concorrente non illustri uno o più elementi con riferimento ai criteri di valutazione indicati, la commissione giudicatrice non attribuirà il relativo punteggio. L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato d'oneri, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

L'Offerta Tecnica inoltre non può:

- a) riportare alcun riferimento ad elementi economici, rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'Offerta Economica o comunque pregiudicarne la segretezza;
- b) comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;
- c) contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo.

Il verificarsi di una delle suddette condizioni comporta la non ammissibilità dell'Offerta Tecnica e l'esclusione del relativo offerente. Tutti i servizi, le prestazioni e le forniture delle proposte migliorative ed integrative a quanto posto a base di gara, saranno comprese tra i servizi e le prestazioni dell'affidamento.

L'affidatario sarà vincolato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto a quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica assunta a base per le valutazioni e le attribuzioni dei punteggi correlati.

**18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL DELL'OFFERTA TECNICA**

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario, in ragione dell'esercizio della discrezionalità tecnica spettante alla Commissione Giudicatrice sulla scorta dei criteri motivazionali riportati nella documentazione di gara.

Come indicato nelle Linee Guida n. 2 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1005 del 21.9.2016, aggiornate con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018, i coefficienti C(a)<sub>i</sub> sono determinati mediante l'attribuzione discrezionale di un valore, variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara.

La rispondenza ai parametri valutativi è determinata secondo una scala di misurazione:

Coeff.	Rispondenza
0,0	Nulla
0,1	Minima
0,2	Ridotta
0,3	Limitata
0,4	Evolutiva
0,5	Significativa
0,6	Sufficiente
0,7	Buona
0,8	Discreta
0,9	Ottima
1,0	Absoluta

In particolare, i coefficienti, variabili tra zero e uno, sono determinati:

- 1) effettuando da parte di ogni commissario, in sedute riservate, l'attribuzione discrezionale, sulla base delle indicazioni di cui sopra, alle proposte dei concorrenti dei coefficienti, variabili tra zero e uno;
- 2) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti;
- 3) la media così ottenuta sarà il coefficiente da moltiplicare per il relativo peso criterio.

A ciascuno degli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare nella colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Per l'attribuzione del punteggio agli elementi ai quali è assegnato un punteggio quantitativo nella colonna "Q" della tabella, si utilizza il metodo di interpolazione lineare (proporzionalità diretta) come previsto dalle Linee Guida n. 2 dell'ANAC.

Si precisa, inoltre, che nel caso in cui alcune migliorie tecniche, di cui ai criteri discrezionali, proposte da un concorrente siano valutate dalla commissione giudicatrice peggiorative o comunque non migliorative e, pertanto, non accettabili, non si procederà alla esclusione del concorrente dalla gara, ma se ne terrà debitamente conto nell'assegnazione dei coefficienti numerici, ed in particolare, sullo specifico criterio di valutazione, al suddetto concorrente sarà assegnato un coefficiente pari a zero. In caso di aggiudicazione, tale concorrente dovrà eseguire il servizio, per quanto riguarda le dette proposte ritenute inaccettabili, nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni del Capitolato posto a base di gara. La Commissione giudicatrice, ai fini di quanto sopra previsto, predisporrà una apposita relazione illustrativa in ordine alle proposte ritenute inaccettabili.

**18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA**

Per l'attribuzione del punteggio per l'ELEMENTO PREZZO, al quale è assegnato un punteggio quantitativo nella colonna "Q" della tabella, si utilizza il metodo di interpolazione lineare (proporzionalità diretta) come previsto dalle Linee Guida n. 2 dell'ANAC.

$$C_i = R_a / R_{max}$$

dove:

- C<sub>i</sub>** = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;  
**R<sub>a</sub>** = ribasso (percentuale) dell'offerta del concorrente *i*-esimo;  
**R<sub>max</sub>** = ribasso (percentuale) dell'offerta più conveniente.

#### 18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo *aggregativo compensatore*, secondo quanto indicato nelle linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove:

**$P_i$**  = punteggio concorrente  $i$ ;

**$C_{ai}$**  = coefficiente criterio di valutazione  $a$ , del concorrente  $i$ ;

**$C_{bi}$**  = coefficiente criterio di valutazione  $b$ , del concorrente  $i$ ;

.....  
 **$C_{ni}$**  = coefficiente criterio di valutazione  $n$ , del concorrente  $i$ ;

**$P_a$**  = peso criterio di valutazione  $a$ ;

**$P_b$**  = peso criterio di valutazione  $b$ ;

.....  
 **$P_n$**  = peso criterio di valutazione  $n$ .

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati gli eventuali punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

#### 18.5. RIPARAMETRAZIONE

**I RIPARAMETRAZIONE**: Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, *se nel singolo criterio e/o sub-criterio* nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

**II RIPARAMETRAZIONE**: Non è prevista la seconda riparametrazione.

#### 18.6. CONDIZIONI GENERALI

Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, è tenuto a produrre una dichiarazione di un'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati.

La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall'incarico, e autorizza la sostituzione dell'affidatario.

La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza, oltre ai danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento del corrispettivo.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lettera d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

### 19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da TRE membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini de amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

## **20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

**La giurisprudenza amministrativa si è espressa nel senso della non necessarietà, nell'ambito delle procedure telematiche, di sedute pubbliche per l'apertura delle offerte (Consiglio di Stato, sez. III, 3 ottobre 2016, n. 4050; id., sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990; Tar Sardegna 665/2017): tale orientamento risulta trasfuso, a livello normativo, nell'art. 58 d. lgs. 50/2016, che non ha codificato, in relazione alle procedure gestite in forma telematica, alcuna fase pubblica.**

**Pertanto, la stazione appaltante comunica che non sarà data nessuna comunicazione ai concorrenti circa la pubblicità delle sedute.**

Il RUP ovvero seggio di gara istituito ad hoc procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che decide le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dall'ANAC.

## **21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Il RUP, eventualmente con il supporto della commissione o di un seggio di gara appositamente individuato, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario;
- b) disporre le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## **22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi. La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio con il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta economica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica (se previsto).

### **23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

La stazione appaltante si riserva, eventualmente, la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

### **24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9 ;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto. La garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119 comma 3 lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato "con atto pubblico notarile informatico" oppure "in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante" oppure "in modalità elettronica, mediante scrittura privata".

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

## **25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## **26. CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

## **27. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice, la stazione appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione,

Esclusivamente in relazione al presente appalto la difesa in giudizio dei propri legittimi interessi, a cui dovrà essere allegato, debitamente compilato, l'atto di procura alle liti.

Non saranno comunque prese in considerazione richieste di accesso agli atti in relazione a informazioni di cui innanzi effettuate da operatori economici la cui posizione in graduatoria non permette loro di avere un interesse a ricorrere.

## **28. SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

Supporto Giuridico-Amministrativo: Project Finance 4.0 Srls - Salerno

## **29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Salerno.


Nel caso di appalti di servizi/forniture di importo superiore al milione di euro, trova applicazione, la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti. Il collegio è costituito da n. TRE membri.

## **30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

*Il Responsabile Unico del Progetto*

**Geom. Giuseppe PAGANO**

The image shows two handwritten signatures in black ink. To the left of the signatures is a circular official stamp. The stamp contains the text "COMUNE DI SCAVA" at the top and "SALERNO" at the bottom, with a central emblem. The signatures appear to be those of the project manager, Geom. Giuseppe Pagano.